

CAPITOLO XIV

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

1. IRPEF.

È l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R., Testo unico delle imposte sui redditi) ed è improntata ai principi di **personalità, globalità, progressività**.

L'IRPEF è un'imposta:

- **personale:** a differenza delle imposte reali, l'IRPEF pone al centro il soggetto passivo del tributo – possessore del reddito, valutando elementi soggettivi nel calcolo dell'imposta
- **globale:** l'IRPEF si caratterizza per essere globale, in quanto tutti i redditi prodotti dal soggetto passivo confluiscono in un'unica base imponibile, superando e incorporando tutte le previgenti imposte reali (confluite nelle "categorie di reddito")
- **progressiva:** improntata ai criteri di progressività, attuata attraverso scaglioni di reddito con aliquote crescenti all'aumentare della base imponibile
- **periodica:** ha una fattispecie a struttura aperta, il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare

2. ELEMENTI STRUTTURALI DEL TRIBUTO.

Gli elementi strutturali dell'IRPEF sono:

- **presupposto d'imposta:** presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 TUIR (art. 1 TUIR) – periodo d'imposta **anno solare**
- **soggetti passivi** Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (art. 2 TUIR)
- **base imponibile:** l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel

territorio dello Stato (art. 3 TUIR)

- **aliquote:** sono previste cinque aliquote differenziate a seconda degli scaglioni di reddito di riferimento
 reddito da 0 a € 15.000 aliquota del 23%;
 reddito da € 15.001 a € 28.000 aliquota del 27%
 reddito da € 28.001 a € 55.000 aliquota del 38%
 reddito da € 55.001 a € 75.000 aliquota del 41%
 reddito da € 75.001 in poi aliquota del 43%.

La Flat tax per imprese e professionisti nella legge di bilancio 2019

La legge di Bilancio 2019 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - LEGGE DI STABILITA' 2019), all'articolo 1, commi 9-11, ha introdotto la c.d. "Flat tax per imprese e professionisti", un regime forfetario agevolato destinato agli operatori economici di dimensioni limitate che prevede l'applicazione di una aliquota secca pari al 15% sui redditi prodotti.

Come divulgato nei canali istituzionali dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018).

Non possono avvalersi del regime forfetario:

i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito

i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto

i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni

le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di

esclusione.

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un'unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap). L'aliquota è del 15%.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un'imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l'accesso al regime.

3. SOGGETTI PASSIVI.

3.1 Criterio della residenza (Art. 2 TUIR).

Si considerano residenti, ai fini delle imposte sui redditi:

- **persone con residenza nel territorio dello Stato:** si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
- **persone con residenza in paesi a fiscalità privilegiata:** si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con apposito decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze

3.2. Redditi prodotti in forma associata (Art. 5 TUIR).

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono **imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.**

Le quote di partecipazione agli utili **si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci** se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

3.3. L'impresa familiare (Art. 5 TUIR).

I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, **sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.** La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,